

STATUTO

PROMOZIONE E SVILUPPO LATINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIALE PIER LUIGI NERVI
56

Numero REA: LT - 103472

Codice fiscale: 01680080593

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2011 - Statuto completo	2
--	---

		ALLEGATO "B" AL REP. 9481 RACC. 5543
	STATUTO	
	Art.1. DENOMINAZIONE E SEDE	
	Viene costituita una società a responsabilità limitata denominata:	
	"PROMOZIONE E SVILUPPO LATINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" "	
	con sede in Latina (LT) e con scadenza al 31 dicembre 2020, salvo proroga o	
	anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.	
	Art.2 - OGGETTO SOCIALE	
	La società ha per oggetto le seguenti attività:	
	- La società ha lo scopo di promuovere iniziative per il rilancio industriale ed	
	occupazionale della Provincia di Latina, prestando i servizi di Assistenza ad	
	investitori od Enti interessati a realizzare iniziative nell'area.	
	La società, per il conseguimento dello scopo sociale, effettuerà:	
	- analisi della situazione esistente nell'area di Latina, dal punto di vista delle	
	attuali attività operative e delle prospettive nel breve, medio e lungo termine	
	anche sulla base dei progetti e piani degli operatori presenti a Latina e suc-	
	cessivamente di quelli intenzionati a insediarsi nel breve; individuazio-	
	ne dei fattori critici e del potenziale dell'area stessa, considerata in un conte-	
	sto nazionale e internazionale;	
	- studio e realizzazione di un piano di promozione del progetto di rilancio,	
	con l'obiettivo di coinvolgere operatori nazionali ed internazionali in inizia-	
	tive sull'area di Latina.	
	In particolare la Società opererà per:	
	- individuare a livello territoriale e settoriale programmi di sviluppo che con-	
	sentano, anche attraverso la creazione di infrastrutture e servizi, opportunità	
	di creazione di imprese;	

	- individuare e valutare progetti di imprese potenzialmente disponibili per realizzare nuove attività nell'area di Latina;	
	- supportare, o all'uopo predisporre, la progettazione di fattibilità tecnica e-economica e finanziaria per progetti aventi ad oggetto:	
	a) realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti e relativa individuazione delle infrastrutture necessarie;	
	b) sviluppo territoriale e settoriale con riferimento anche al Settore Agroalimentare, Artigianale e Turistico;	
	c) promozione di iniziative atte a favorire la realizzazione di una comune politica all'esportazione;	
	- orientare gli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche;	
	- promuovere, od eventualmente gestire anche attraverso società all'uopo individuate, il riutilizzo degli immobili e degli impianti di produzioni dismesse che insistono sull'area, per la loro riconversione;	
	- individuare la consistenza e le tipologie della forza-lavoro esistente nella zona e di quella eccedente per dismissioni di attività individuando le possibilità di Occupazione nelle nuove iniziative e le forme migliori di gestione transitoria degli esuberanti indicando i possibili strumenti di gestione attiva del personale offerti dalla legislazione vigente;	
	- promuovere ed organizzare, partecipando anche a bandi Europei, Nazionali, Regionali e Provinciali, corsi di formazione per la qualificazione professionale e per la riqualificazione professionale, onde permettere una più agevole immissione nel mercato del lavoro.	

	La Società inoltre fornirà assistenza, nella fase di avvio, per la realizzazione
	del piano, allo scopo di garantire il massimo di efficienza ed efficacia alle i-
	niziative e di coerenza con le indicazioni del progetto.
	In relazione e tale oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e
	perciò assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e co-
	munque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n.
	197/91 e del D.L.vo 385/93, la società potrà compiere qualsiasi operazione
	industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare (esclusa la raccolta del ri-
	sparmio e l'esercizio del credito) necessaria o utile per il raggiungimento
	dell'oggetto sociale, incluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'in-
	teresse di terzi; potrà assumere interessenze e partecipazioni al capitale in al-
	tre imprese, società ed Enti. La società potrà permettere la domiciliazione,
	presso i propri uffici, di altre società. Potrà inoltre, sempre per il raggiungi-
	mento degli scopi sociali, effettuare studi e ricerche per la creazione di azien-
	de miste pubblico - private nei settori dei servizi e del terziario avanzato.
	Art.3 - CAPITALE SOCIALE
	Il capitale sociale e' di Euro 11.029,00 (undicimilaventinove/00) diviso in
	quote ai sensi dell'articolo 2464 codice civile e può essere aumentato anche
	con apporti diversi dal denaro nel qual caso l'assemblea può escludere il di-
	ritto di opzione che normalmente spetta ai soci nei confronti di terzi.
	La stessa assemblea determina quando l'apporto in natura e' nell'interesse
	della società.
	Eventuali anticipazioni dei soci in conto capitale o per finanziamento, anche
	se non in proporzione ai conferimenti, non frutteranno interessi ma il loro
	rimborso, a norma dell'art.2467 codice civile, e' postergato rispetto alla sod-

	disfazione di altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.	
	Art.4 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	Le quote sociali sono trasferibili con atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci che avranno, comunque, diritto di prelazione con le modalita' stabilite dall'assemblea. L'eventuale diniego al trasferimento deve essere specificamente motivato.	
	In caso di morte di un socio, la sua quota e' liquidata agli eredi secondo l'ultimo bilancio approvato a meno che l'assemblea, su richiesta degli eredi, non decida di farne subentrare uno o più al socio defunto.	
	A norma dell'art.2474 codice civile in nessun caso la societa' puo' acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.	
	L'organo amministrativo deve provvedere alla pubblicita' prevista dall'art. 2470 codice civile, ogni volta che la societa' passa dalla pluralita' dei soci al socio unico e viceversa, a quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 2478 codice civile nonche' a quella relativa all'integrazione dei versamenti delle quote nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2464 codice civile.	
	Art.5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	Il socio puo' recedere solo nelle ipotesi previste dall'art. 2473 codice civile.	
	Il socio puo' essere escluso se non ottempera alle deliberazioni legittimamente prese dall'assemblea dei soci.	
	Il rimborso delle partecipazioni al socio receduto o escluso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso o dell'esclusione e puo' avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci pro-	

	porzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concor-
	damente individuato dai soci medesimi. Qualora cio' non avvenga, il rimbor-
	so e' effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il
	capitale sociale; riduzione comunque esclusa in caso di esclusione del socio.
	Art.6 - DECISIONI DEI SOCI
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitu-
	tivo nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro
	approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, a norma dell'art. 2479
	codice civile:
	1 - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	2 - la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
	3 - la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 codice civile, dei sindaci e del
	Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
	4 - le modifiche dell'atto costitutivo;
	5 - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale mo-
	dificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rile-
	vante modificazione dei diritti dei soci.
	Le decisioni dei soci devono sempre essere adottate mediante deliberazione
	assembleare ai sensi dell'art. 2479 - bis codice civile, salvo in caso di societa'
	con unico socio, la cui deliberazione, adottata, per tutte le competenze previ-
	ste dai nn.da 1 a 3 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile, con le
	modalita' previste dal primo periodo del terzo comma del detto art. 2479, de-
	ve essere trascritta nel libro delle decisioni dei soci di cui al n.2 del primo

	comma dell'art. 2478 codice civile.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura	
	proporzionale alla sua partecipazione.	
	L'assemblea dei soci e' convocata dall'Organo amministrativo con avviso	
	scritto contenente, oltre il luogo, purché in Italia, il giorno e l'ora dell'adu-	
	nanza sia della prima che della seconda convocazione, anche gli argomenti	
	da trattare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a	
	mano, e-mail, fax a tutti i soci, all'indirizzo risultante dal Registro delle Im-	
	prese, spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza.	
	Il socio puo' farsi rappresentare in assemblea con delega apposta in calce al-	
	l'avviso di convocazione che deve, in tale caso, essere conservato a norma	
	dell'art. 2478, primo comma numero 2.	
	In mancanza di convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria si costi-	
	tuisce validamente e la deliberazione si intende adottata con la presenza del-	
	l'intero capitale sociale, dell'organo amministrativo e, ove costituito, dell'or-	
	gano di controllo con le precisazioni previste dall'ultimo comma dell'art.	
	2479 bis.	
	L'assemblea si costituisce validamente con la presenza, anche per delega, di	
	tanti soci che rappresentano almeno la meta' del capitale sociale e delibera a	
	maggioranza assoluta degli intervenuti o, per i casi previsti dai numeri 4 e 5	
	del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappre-	
	sentano almeno la meta' del capitale sociale.	
	La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione o al piu' anziano in eta' dei coamministra-	
	tori e, in loro assenza o impedimento, a persona designata dall'assemblea.	

	Le deliberazioni dell'assemblea si faranno risultare da verbale sottoscritto dal
	Presidente e dal Segretario dalla stessa Assemblea nominato anche tra estra-
	nei alla societa', salvo che il verbale sia o debba, per gli argomenti di cui ai
	punti 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice civile, essere redatto da
	Notaio designato dall'organo amministrativo e cio' anche per le deliberazio-
	ni, relative ai detti punti 4 e 5, del socio unico.
	L'assemblea ordinaria che approva il bilancio, a norma dell'art. 2364 richia-
	mato dall'art. 2478 - bis codice civile, deve essere convocata almeno una
	volta l'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
	sociale o, per gravi motivi relativi alla struttura e all'oggetto della societa',
	entro il termine di centottanta giorni.
	Art.7 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO
	Il verbale dell'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo,
	ivi compresi gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale previsti dagli arti-
	coli da 2480 a 2483 codice civile, deve essere redatto da Notaio che provve-
	de alle conseguenti ottemperanze a norma dell'art. 2436 codice civile.
	Art.8 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
	La societa' e' amministrata, a scelta dei costituenti o dall'assemblea dei soci,
	da un amministratore unico, anche non socio o da piu' amministratori com-
	ponenti il Consiglio di amministrazione composto, se possibile, di un nume-
	ro dispari di membri, compreso il Presidente, nominati anche tra estranei alla
	societa', con i poteri determinati dall'assemblea all'atto della nomina oppure
	da due coamministratori con rappresentanza e poteri disgiunti o congiunti.
	Al momento della nomina, l'Assemblea puo' determinare eventuali compen-
	si, oltre il rimborso delle spese documentate, per i componenti dell'organo

	amministrativo con il conseguente trattamento di fine mandato.	
	L'amministratore unico o tutti i membri del Consiglio di amministrazione	
	hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'organo amministrativo, unico o collegiale, che dura in carica indefinitamente fino a sostituzione da parte dell'assemblea o del socio unico, può delegare a terzi e, in caso di organo collegiale, esclusivamente ai propri membri,	
	i propri poteri per uno o più affari o gruppi di affari, limitatamente alla sola attività materiale che ne costituisce esplicazione.	
	Art.9 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'assemblea o il socio unico può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un revisore o del Collegio sindacale il quale, peraltro, composto, a norma delle disposizioni in tema di società per azioni, è obbligatorio solo se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni e negli altri casi previsti dal terzo comma dell'art.	
	2477 codice civile.	
	Art.10 - BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno contabile si chiude il 31 dicembre 2011. Gli utili, dedotto il cinque per cento (5%) per la riserva ordinaria e gli altri accantonamenti di legge, saranno ripartiti tra i soci in ragione dei conferimenti, salva diversa destinazione da parte dell'assemblea.	
	Art.11 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della società, per qualsiasi motivo l'assemblea dei soci o il socio unico, previo accertamento e con le ottemperanze previste dall'art. 2484 e seguenti codice civile, nominerà, con le modalità dettate	

